

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

52° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 2 APRILE 1985

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente **BONIFACIO**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali» (1042)

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 5, 6 e <i>passim</i>
DE CINQUE (DC), relatore alla Commissione	4, 5, 6 e <i>passim</i>
GARIBALDI (PSI)	10, 15, 54
GASPARI, ministro per la funzione pubblica	. 6, 8, 12 e <i>passim</i>
MAFFIOLETTI (PCI)	6, 7, 23 e <i>passim</i>
MURMURA (DC)	5, 6, 8 e <i>passim</i>
PASQUINO (Sin. Ind.)	14, 22, 23 e <i>passim</i>
PAVAN (DC)	2, 3, 5 e <i>passim</i>
SAPORITO (DC)	8, 9, 13 e <i>passim</i>
TARAMELLI (PCI)	2, 3, 5 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 9,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali» (1042)

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali».

Riprendiamo la discussione sospesa il 27 marzo. Ricordo che la seduta fu sospesa al momento della discussione degli emendamenti presentati all'articolo 10. Per la chiarezza della discussione prego i presentatori di illustrare nuovamente gli emendamenti. Stante l'assenza del senatore Rastrelli, dichiaro decaduti gli emendamenti da lui presentati.

TARAMELLI. Presento il seguente emendamento:

Premettere il seguente inciso: «Al fine di istituire, potenziare o ristrutturare gli uffici tecnici, urbanistici, e di gestione del territorio».

MAFFIOLETTI, TARAMELLI

Posso aggiungere che in sede di discussione generale era stata posta in dubbio la possibilità di occupare quei 5 mila posti previsti dall'articolo 10, in quanto gli organici sarebbero già completi. Mi sono permesso di far rilevare che dai dati a mia disposizione i posti disponibili erano circa 7 mila. Anche dalle tabelle al nostro esame si può riscontrare che vi è la possibilità di occupare questi 5 mila posti.

Voglio ricordare che il nostro emendamento, già illustrato, mira a potenziare gli uffici tecnici.

PAVAN. Presento il seguente emendamento:

Al primo comma aggiungere le seguenti parole: «, dedotti quelli riservati al personale interessato alla legge n. 138/84 ed al personale non di ruolo in servizio nell'ente ed avente titolo in base alle norme vigenti alla sistemazione in ruolo».

PAVAN

Il mio emendamento non ha bisogno di illustrazione.

TARAMELLI. Ricordo di aver presentato il seguente emendamento, volto a sostituire il secondo comma con il seguente:

«Per le qualifiche o profili professionali appartenenti a livelli non superiori al quarto, gli enti suddetti si atterranno a quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 6-bis della presente legge.

Per le assunzioni ai predetti profili professionali e qualifiche che verranno attuate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il corso previsto dal precedente articolo 6-bis verrà sostituito da un periodo di prova di pari durata».

MAFFIOLETTI, TARAMELLI

Voglio precisare che l'emendamento era condizionato all'approvazione dell'articolo aggiuntivo 6-bis. Poichè questo articolo aggiuntivo non è stato approvato, ritiro l'emendamento.

PAVAN. Presento i seguenti emendamenti. Il primo è volto a sostituire il primo periodo del secondo comma: «Per le qualifiche o profili professionali appartenenti a livello non superiore al quarto» con il seguente: «Per i profili professionali appartenenti a qualifiche funzionali non superiore alla quarta».

PAVAN

Il secondo emendamento mira a sostituire il primo periodo del terzo comma con il seguente:

«Nelle comunità montane e nei comuni di cui al primo comma con meno di 3.000 abitanti, sono consentite assunzioni nell'ambito delle dotazioni organiche in atto, anche con trasformazione di posti da tempo pieno a tempo parziale, per i profili professionali seguenti: addetto alle biblioteche, terapisti ed addetti all'assistenza domiciliare, disegnatore, assistenti visitatrici, geometri. Per tali funzioni ed a tempo parziale i predetti comuni possono assumere una unità anche in aggiunta alle dotazioni organiche ove già non previste in pianta organica».

Nel secondo periodo del terzo comma, vanno poi soppresse le parole: «secondo comma e seguenti».

PAVAN

I miei emendamenti non hanno bisogno di alcuna illustrazione. Voglio soltanto sottolineare che il primo è di precisazione tecnica.

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. Presento il seguente emendamento, volto a sostituire il quarto comma dell'articolo 10 con il seguente:

«Ai fini di quanto previsto nei commi precedenti, il programma di assunzione, articolato per numero e profili professionali, privilegiando quelli tecnici, dei comuni, delle province e delle comunità montane, dovrà essere presentato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Commissione centrale per la finanza locale presso il Ministero dell'interno, per il suo parere, e contemporaneamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica - per l'autorizzazione a bandire i concorsi per non oltre 5.000 unità complessive.

Si prescinde dal suddetto parere della Commissione centrale per la finanza locale se esso non venga reso entro 60 giorni dal ricevimento.

La decisione del Dipartimento della Funzione pubblica sulla richiesta di autorizzazione di cui al primo comma dovrà essere presa entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente».

Si tratta di un emendamento che tende a puntualizzare il 4° comma dell'articolo 10 per quanto riguarda le procedure, in particolare per snellirle nella fase finale.

Debbo però apportare alcune modificazioni al mio emendamento. Anzitutto al secondo capoverso, dopo le parole «dal ricevimento», intendo aggiungere le parole «del programma di assunzione». Si tratta di una precisazione forse accessoria, ma sicuramente non inutile.

La seconda modificazione va apportata all'inizio del terzo comma, dove a mio parere la parola «decisione» va sostituita con «determinazione».

PAVAN. Avevo presentato il seguente emendamento, volto a sostituire il penultimo comma con il seguente:

«Ai fini di quanto previsto nei commi precedenti, il programma di assunzione, articolato per numero e profili professionali, privilegiando quelli tecnici, delle province, dei comuni e delle Comunità montane dovrà essere presentato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per il parere alla Commissione centrale per la finanza locale operante presso il Ministero dell'interno e successivamente, comunque entro 60 giorni dal ricevimento, a cura di quest'ultima, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - per l'autorizzazione a bandire i concorsi per non oltre 5.000 unità complessivamente che deve avvenire entro i successivi 30 giorni».

Signor Presidente, ritiro questo emendamento perchè è identico a quello presentato dal relatore.

TARAMELLI. Presento il seguente emendamento, volto ad inserire, al quarto comma, dopo le parole: «a cura di quest'ultima» le seguenti: «alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica -» e aggiungere: «alla Commissione di cui al successivo articolo 11».

L'emendamento si riferisce alla Commissione istituita nel successivo articolo 11.

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. All'articolo 11 è prevista una Commissione permanente per l'osservatorio del pubblico impiego. Questo emendamento è perciò un *quid pluris*.

PRESIDENTE. Al quarto comma sono stati presentati anche altri emendamenti oltre a quelli di cui è stata già data lettura.

Un emendamento a firma del senatore Maffioletti e altri tende ad inserire, al quarto comma, dopo le parole: «a cura di quest'ultima», le parole: «alla Commissione di cui ai successivi articoli 11 e 12».

Un altro emendamento, a firma del senatore Pavan, tende a sostituire, all'ultimo comma, le parole: «per la durata di un anno» con le seguenti: «per la durata di due anni».

MURMURA. L'emendamento presentato dal senatore Maffioletti ed altri al quarto comma dell'articolo 10 fa riferimento non ad una Commissione permanente per l'osservatorio del pubblico impiego ma alla Commissione per il controllo dei punti di spesa, istituita con decreto del Ministro per la funzione pubblica il 10 luglio 1984, di cui si fa cenno alla pagina 16.

PAVAN. Ritengo che un anno sia decisamente troppo poco per poter rendere applicabile la legge.

PRESIDENTE. Al terzo comma dell'articolo 10 il relatore ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347», le seguenti: «In attesa della legge sulla disciplina del lavoro a tempo parziale nelle pubbliche amministrazioni, il trattamento previdenziale del personale indicato nel presente comma è transitoriamente determinato sulla base del trattamento previsto per il rapporto a tempo pieno ridotto in misura percentuale al trattamento economico percepito in relazione all'attività lavorativa prestata».

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. Il mio emendamento aggiuntivo al terzo comma deriva dalla necessità di regolamentare il trattamento previdenziale del personale a *part-time*, attualmente non disciplinato da alcuna legge. Ciò potrebbe porre ostacoli in sede applicativa nel momento in cui il personale verrà assunto. In attesa di una disciplina generale sul lavoro a tempo parziale nella pubblica amministrazione - su cui spero che il Governo abbia qualcosa *in itinere* - ho pensato di introdurre con il mio emendamento un trattamento rapportato in misura percentuale al trattamento economico e quindi la contribuzione e l'importo per il trattamento previdenziale si riferiscono all'attività lavorativa prestata e sono parametrati in base al rapporto a tempo pieno e alla differenza tra le due retribuzioni.

Vorrei esprimere il mio parere sugli emendamenti presentati.

Ritengo che il primo emendamento Maffioletti all'articolo 10 sia riduttivo della possibilità di applicazione e di riempimento degli

organici, perchè significherebbe limitare soltanto ad alcuni ambiti quello che invece potrebbe essere esteso anche in altri settori degli enti locali; per cui il mio parere è negativo.

Quanto all'emendamento Rastrelli all'articolo 10...

PRESIDENTE. L'emendamento Rastrelli è decaduto.

MURMURA. Intendo farlo mio eliminando però le parole «aziende municipalizzate».

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda l'emendamento Rastrelli all'articolo 10, modificato e fatto proprio dal senatore Murmura, sarei favorevole, a patto che ci si limiti alle parole «loro consorzi», eliminando «e aziende municipalizzate».

Sono favorevole inoltre all'emendamento del senatore Pavan.

MAFFIOLETTI. Ritiriamo l'emendamento perchè risulterebbe precluso da quello sostitutivo presentato dal senatore Pavan al primo periodo del secondo comma.

PRESIDENTE. Ricordo che sono decaduti per assenza del presentatore gli emendamenti del senatore Rastrelli.

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, devo dire che, per quanto riguarda l'emendamento del senatore Pavan tendente a sostituire il primo periodo del terzo comma, sono favorevole fino alla parola: «geometri». Ho qualche perplessità sull'ultima parte in relazione alla spesa perchè è prevista una unità anche in aggiunta alle dotazioni organiche.

PAVAN. Vorrei sentire il parere del Governo.

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. L'altro emendamento del senatore Pavan al terzo comma è puramente formale.

PAVAN. Ritiro l'emendamento tendente a sostituire il quarto comma.

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole anche agli emendamenti presentati al primo comma dai senatori Murmura e Pavan.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Sono d'accordo con il parere espresso dal relatore per quanto riguarda l'emendamento del senatore Pavan, tendente a sostituire il primo periodo del terzo comma.

Devo però dire che l'emendamento si collega ad un precedente della legge finanziaria che prevedeva la possibilità per i comuni piccoli,

limitatamente al personale tecnico, di assumere un tecnico per più comuni che potesse soddisfare le diverse esigenze.

Siccome la spesa è a carico dell'ente che procede all'assunzione, è evidente che non esiste ostacolo da parte del Governo. I comuni pagheranno gli stipendi.

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. Mi adeguo al parere del Governo.

PRESIDENTE. Ricordo che il senatore Murmura ha presentato un emendamento tendente a sopprimere le parole: «o le cui dotazioni organiche siano comunque inferiori al rapporto medio nazionale dipendenti-popolazione».

PAVAN. Rispetto il parere del collega Murmura, ma mi sembra che con questo emendamento non si darebbe a quei comuni che non hanno provveduto alla ristrutturazione delle piante organiche la possibilità di assumere personale.

TARAMELLI. Sono contrario, signor Presidente, a questo emendamento, perchè si consentirebbe l'assunzione solo ai comuni con una nuova pianta organica, penalizzando i comuni che non hanno provveduto ma che hanno una dotazione inferiore al rapporto medio nazionale dipendenti-popolazione.

MURMURA. Conosco le percentuali relative alle regioni del Mezzogiorno. Non c'è nessun motivo per introdurre una norma inutile; se c'è qualche comune che non ha rivisto la sua pianta organica, significa che non ne aveva nessuna esigenza. Perchè si vuole innescare una procedura di revisione quando possono utilizzare il terzo comma dell'articolo 10?

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Murmura tendente a sopprimere, nel primo comma, le parole: «o le cui dotazioni organiche siano comunque inferiori al rapporto medio nazionale dipendenti-popolazione».

Non è approvato.

Ricordo che sull'emendamento del senatore Maffioletti, tendente ad aggiungere all'inizio del primo comma le seguenti parole: «Al fine di istituire, potenziare o ristrutturare gli uffici tecnici, urbanistici e di gestione del territorio», hanno espresso parere contrario sia il Governo che il relatore.

TARAMELLI. Mi permetto di insistere per l'approvazione dell'emendamento, anche perchè mi era sembrato che nella discussione precedente ci fosse stato consenso sull'esigenza di privilegiare queste assunzioni e che tutti avessero riconosciuto che il punto debole dei comuni meridionali riguarda gli uffici tecnici e della gestione del territorio.

Mi sembra non molto ragionevole che il Ministro e il relatore siano di avviso contrario; ritengo invece che proprio per le ragioni che ho indicato l'emendamento debba essere approvato.

SAPORITO. Vorrei fare una proposta che non so se sarà accolta dal presentatore, dal relatore e dal Governo.

L'emendamento del senatore Maffioletti tende, in fondo, a privilegiare maggiori assunzioni per gli scopi indicati, però è anche limitativo della realtà del Mezzogiorno ed allora mi permetto di fare proposta intermedia, ossia di proporre all'emendamento Maffioletti la parola «anche».

MURMURA. Questo è già detto nell'emendamento De Cinque.

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. Il mio emendamento, però, fa riferimento al *part-time*.

PRESIDENTE. Riassumendo: il suggerimento del senatore Saporito è di proporre un «anche» all'inizio dell'emendamento proposto dal senatore Maffioletti, in modo tale che poi si realizzi lo scopo di privilegiare questi tipi di lavoro, senza dare nel contempo però alla norma un carattere di esclusività. Senatore Taramelli, lei è d'accordo con la proposta del senatore Saporito?

TARAMELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Quindi, la nuova formulazione dell'emendamento, qualora venga recepita la proposta del senatore Saporito, risulterebbe la seguente: «Anche al fine di istituire, potenziare o ristrutturare gli uffici tecnici, urbanistici e di gestione del territorio».

GASPARI, *ministro della funzione pubblica*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

MURMURA. Signor Presidente, mi asterrò dalla votazione in quanto attraverso la sistemazione del personale sancita con la legge n. 285 del 1977 sono stati, interamente o quasi, coperti i posti tecnici e da impieghi superiori, mentre mancano i cosiddetti operatori ecologici, vigili urbani, eccetera e quindi con questo emendamento rischiamo di creare un altro motivo di conflittualità all'interno di ogni singolo comune.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il subemendamento del senatore Saporito.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento dei senatori Maffioletti ed altri, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Rastrelli fatto proprio, stante l'assenza del presentatore, dal senatore Murmura, tendente ad aggiungere al primo comma, dopo le parole «le province, i comuni», le altre «i consorzi e le aziende municipalizzate».

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento Pavan, tendente ad aggiungere al primo comma dell'articolo 10 le seguenti parole: «, dedotti quelli riservati al personale interessato alla legge n. 138/84 ed al personale non di ruolo in servizio nell'ente ed avente titolo in base alle norme vigenti alla sistemazione in ruolo».

PAVAN. Su suggerimento del senatore Murmura sarebbe opportuno, anzichè citare la legge n. 138 del 1984, citare la legge n. 285 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni.

TARAMELLI. Mi chiedo, signor Presidente, se questo emendamento sia necessario.

SAPORITO. Anch'io mi chiedo la stessa cosa.

TARAMELLI. La legge n. 138 del 1984, infatti, prevedeva le modalità per la copertura dei posti in organico.

SAPORITO. Scusi signor Presidente, vorrei un chiarimento: onorevoli colleghi, noi con questa norma, escludiamo i giovani cui fa riferimento la legge n. 285?

PAVAN. No, non li escludiamo, anzi i posti loro riservati con questo provvedimento sono garantiti.

TARAMELLI. Loro li hanno già garantiti.

SAPORITO. Non vorrei che, introducendo una norma di precisazione, venissimo ad indebolire quella garanzia che abbiamo già dato.

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. Ritengo che questo effetto non si realizzi; la norma in questione può essere chiarificatrice, di precisazione, ma non certo di indebolimento.

PRESIDENTE. Scusate, onorevoli colleghi, se questi posti sono già riservati per legge, allora il massimo effetto derivante da questo emendamento sarebbe di ribadire il disposto di una norma già approvata.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Pavan, tendente ad aggiungere al primo comma dell'articolo 10 le seguenti parole «, dedotti quelli riservati al personale di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, ed al personale non di ruolo in servizio nell'ente ed avente titolo in base alle norme vigenti alla sistemazione in ruolo».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Pavan, tendente a sostituire il primo periodo del secondo comma «per le qualifiche o profili professionali appartenenti al livello non superiore al quarto» con il seguente: «per i profili professionali appartenenti a qualifiche funzionali non superiori alla quarta».

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento del senatore Pavan tendente a sostituire il primo periodo del terzo comma con il seguente:

«Nelle comunità montane e nei comuni, di cui al primo comma, con meno di 3.000 abitanti, sono consentite assunzioni nell'ambito delle dotazioni organiche in atto, anche con trasformazione di posti da tempo pieno a tempo parziale, per i profili professionali seguenti: addetti alle biblioteche, terapisti ed addetti all'assistenza domiciliare, disegnatore, assistenti visitatrici, geometri. Per tali funzioni ed a tempo parziale i predetti comuni possono assumere una unità anche in aggiunta alle dotazioni organiche ove già non previste in pianta organica».

GARIBALDI. Signor Presidente, vorrei un chiarimento: «anche con trasformazione di posti da tempo pieno a tempo parziale» significa che di decisioni ne prendono due?

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. Questa è una norma che sarà inserita anche nella legge sul *part-time*.

PAVAN. Anche il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983 prevede una norma simile.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Pavan al primo periodo del terzo comma.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Pavan tendente a sopprimere nel secondo periodo del terzo comma le parole: «secondo comma e seguenti».

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento aggiuntivo al terzo comma presentato dal relatore. Ne do lettura:

«In attesa della legge sulla disciplina del lavoro a tempo parziale nelle pubbliche amministrazioni, il trattamento previdenziale del personale indicato nel presente comma è transitoriamente determinato sulla base del trattamento previsto per il periodo a tempo pieno ridotto in misura percentuale al trattamento economico percepito in relazione all'attività lavorativa prestata».

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. In attesa della legge sulla disciplina del *part-time* contenente la relativa regolamentazione del trattamento previdenziale, si intende con questo emendamento provvedere alla disciplina di tale trattamento durante il periodo transitorio.

PAVAN. Sono contrario a questo emendamento non perchè sia sfavorevole alla determinazione di questo istituto, quanto perchè esso è talmente complesso che una formulazione simile è troppo semplicistica. Essa infatti risponde sì alle esigenze degli statali, ma non a quelle degli enti locali perchè, mentre la progressione percentualistica dell'aliquota del pensionamento per gli statali è proporzionale al 2,5 per cento per ogni anno di servizio, negli enti locali non è così.

È più alta per i primi e per gli ultimi anni, mentre è più bassa nel periodo intermedio. Vi è cioè una parabola discendente anzichè ascendente, e comunque non in linea retta come avviene per gli statali.

La materia è comunque molto complessa per cui già in sede di dipartimento della funzione pubblica si è aperta una discussione con l'ANCI e con gli istituti di previdenza per trovare una formulazione migliore che non danneggi il personale. Pregherei perciò il relatore di ritirare il suo emendamento perchè con esso si rischia una soluzione semplicistica del problema.

PRESIDENTE. La diversità di determinazione non è importante, perchè non incide sulla proporzionalità di cui si tratta nell'emendamento.

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. Comunque la legge organica che dovrà essere varata su questa materia fornirà una regolamentazione specifica.

PRESIDENTE. E comunque quando il legislatore interviene deve dettare regole specifiche.

PAVAN. Però il *part-time* esiste già negli enti locali e vi è già una regolamentazione pensionistica. Lo stato giuridico del trattamento economico del personale rimane disciplinato dall'articolo 8 della legge 347. In questa sede, però, non parliamo di trattamento economico, ma di trattamento previdenziale.

Signor Presidente, insisto perciò sul fatto che il *part-time* negli enti locali esiste già.

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. È comunque già determinato non solo il trattamento economico, ma anche quello contributivo e previdenziale. Si applica la normativa generale degli istituti di previdenza.

PAVAN. Attualmente però vi è una incongruenza: se viene collocato a riposo un lavoratore *part-time* egli ha diritto all'intera indennità integrativa, mentre nella disciplina proposta si prevede una riduzione di questa indennità. Forse si tratta di una norma anticipatrice della nuova normativa, che va però collocata in un contesto generale.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Qui sta affiorando una questione che sarà affrontata in sede della discussione della legge sul *part-time* e che ricade, purtroppo, nella vecchia abitudine di privilegiare gli occupati e di trascurare completamente gli interessi, i diritti e la condizione dei disoccupati. Nessuno si vuole occupare di questo aspetto. Cosa si può fare con il lavoro *part-time*? Con esso si ha la possibilità di occupare alcune centinaia di migliaia di giovani, ma è necessaria la volontà di agire in questo senso. Infatti ciò può essere fatto soltanto se l'operazione ha costo zero. Noi dobbiamo cioè occupare due persone con un unico posto senza aumentare la spesa pubblica. Se fosse necessario un aumento della spesa pubblica non si potrebbe agire in questo senso.

Nei paesi che da sempre ci precedono nelle tematiche della nuova occupazione si comincia a pensare seriamente ai problemi dei disoccupati. In questo momento esiste una tensione nella disoccupazione giovanile che ha raggiunto livelli di intollerabilità. Questo mal si concilia con i principi di coloro che vogliono tutelare a tutti i costi gli occupati. Essi infatti affermano che è necessario fornire l'intero trattamento di pensione anche ai lavoratori *part-time*. In questo modo però la spesa pubblica cresce notevolmente.

Forse non è a tutti chiaro, ma il punto fondamentale del sistema del lavoro *part-time* è che si lavora metà tempo ma si ha diritto soltanto a metà retribuzione e a metà pensione. Questo collegamento è necessario specialmente per la situazione critica della previdenza. Infatti se noi accresciamo gli oneri a carico dei settori previdenziali ci mettiamo in una situazione sempre più difficile. È come se noi conoscessimo i mali e, pur diagnosticandoli, continuassimo a seguire una terapia opposta a quella necessaria. Ecco perchè l'emendamento presentato dal senatore De Cinque ha la sua importanza dato che permette al sistema del lavoro *part-time* di svilupparsi.

Non dobbiamo dimenticare che il lavoro *part-time* è una condizione transitoria attraverso la quale si arriva alla condizione finale del *full-time*. Se però noi inseriamo degli oneri aggiuntivi questo discorso non può essere fatto. La discussione di questo disegno di legge è stata ritardata da alcuni sindacati, come la CISL, che vogliono attribuire la quiescenza intera anche al lavoratore *part-time* oppure attribuirgli non la metà del trattamento, ma almeno i due terzi. Questi discorsi mirano soltanto a far crescere il costo del lavoro.

In Francia, l'ho ripetuto più volte, in meno di due anni 330.000 giovani hanno avuto la possibilità di accedere al posto di lavoro. In Italia

invece i giovani camminano per le strade e per le piazze alla disperata ricerca di una speranza. Perciò questa è una norma fondamentale, se vogliamo fare qualcosa di serio nel campo dell'occupazione, fermo restando il concetto che il lavoro *part-time* è una condizione transitoria.

SAPORITO. Il punto è molto delicato. Lei, signor Ministro, ha sentito in materia le organizzazioni sindacali e l'ANCI?

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Sì, e i sindacati hanno richiesto l'intero trattamento di quiescenza ed una maggiore retribuzione.

PAVAN. Questo non è assolutamente vero. Io rappresento l'ANCI e posso affermare che non vi è stata mai una simile richiesta; noi abbiamo chiesto soltanto una maggiore riflessione.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Una legge che permette di occupare 3 o 4 mila persone prevede un costo di migliaia di miliardi che non abbiamo a disposizione. La riflessione deve essere fatta prima del varo della legge, perchè se iniziamo ad operare in un modo non possiamo più modificare le decisioni prese. Infatti in Italia nulla è più permanente del provvisorio.

PAVAN. Non è vero che abbiamo chiesto una maggiore retribuzione; abbiamo soltanto detto che la materia è molto delicata e perciò era necessario riesaminare l'originaria formulazione.

PRESIDENTE. Le posizioni sono chiare. L'onorevole Ministro dice che si può incentivare il *part-time* se presuppone una parte della retribuzione e della quiescenza.

TARAMELLI. Esprimo parere contrario all'emendamento, non perchè non abbia presente l'esigenza di regolamentare tutta la materia, ma perchè ritengo che introdurre una norma generale in questo disegno di legge sia sproporzionato all'effetto che si desidera ottenere.

Signor Ministro, lei ha presentato una proposta che si riferisce al suo disegno di legge, agli accordi sindacali per i dipendenti degli enti locali e alla parte previdenziale, che è la più delicata e la più bisognosa di una regolamentazione complessiva. Mantenere il testo originale è la cosa più saggia e corrisponde ad un accordo sindacale, tradotto in decreto del Presidente della Repubblica, che regolamenterà tutto il settore economico.

Per quanto riguarda gli enti locali esiste un meccanismo che regola la previdenza ma diventerebbe surrettizia una norma che riguardi soltanto gli enti locali e il personale indicato nel terzo comma; ma la norma diventerebbe automaticamente generale in quanto, se applicata al personale di cui ci stiamo occupando, dovrebbe essere estesa anche al personale degli enti locali già a *part-time*. O si applica la medesima norma o entrerà in vigore un trattamento di disparità contrario alla regola generale.

Se il Ministro ha pronto un disegno di legge che regolerà tutta la materia, lo presenti; intanto è consigliabile mantenere uno stato già previsto dal contratto di lavoro, in modo che non si crei una situazione di disparità nell'ambito del personale dipendente dagli enti locali ed una situazione di ingovernabilità.

PASQUINO. Non sono state esplicitate bene le varie differenze emerse in Commissione. Sono convinto delle parole del Ministro, ma non capisco perchè non disciplinare l'argomento anche anticipando qualcosa che presumo il Ministro abbia intenzione di inserire in un disegno di legge specifico sul *part-time*.

Se è questa la situazione, sono favorevole alla posizione assunta dal senatore De Cinque perchè non riesco a cogliere appieno le posizioni emerse in Commissione.

MURMURA. Concordo con le valutazioni del senatore Pasquino che mi ha sottratto molti argomenti.

Fino a qualche tempo fa per ogni problema dicevamo: «parti sociali, sindacati», mentre adesso si parla di enti locali, di ANCI, di UPI.

L'emendamento è estremamente logico e rispondente all'esigenza di corretta amministrazione. Se poi con la legge generale dovesse essere diversamente disciplinato tale aspetto della materia, allora si modificherebbe l'argomento. Non mi pare giusto il principio qui affermato: non possiamo predicare in un modo e poi contraddirci davanti ad un emendamento, ad un articolo che modificano nel senso della logica e della corretta amministrazione della cosa pubblica.

SAPORITO. Le preoccupazioni del collega Pavan e del collega Taramelli sono emerse anche in sede di ANCI.

La nostra preoccupazione è l'eventuale creazione di un doppio regime del *part-time*, uno per coloro che già lo usano nell'attuale contrattazione e un nuovo regime per il personale di cui ci stiamo occupando. L'emendamento De Cinque nella logica anticipa quello che affermava il Ministro rispetto alla disciplina già prevista.

Vi chiederei di soprassedere all'emendamento e di vedere quale sia la disciplina che si applica oggi agli attuali dipendenti a *part-time* degli enti locali. Cerchiamo di elaborare una norma che non strida con essi ma che possa anticipare la disciplina di cui parlava il Ministro.

Senza andare allo scontro, ma tenuto conto dei validi motivi addotti dal Ministro, dal relatore e dal collega Pavan, propongo di rivedere la vecchia disciplina per poter eventualmente eliminare alcuni motivi di confusione.

TARAMELLI. Sono contrario all'emendamento.

SAPORITO. Qual è la disciplina che si applica oggi ai dipendenti a *part-time* negli enti locali? È la prima domanda cui dobbiamo rispondere per controllare se l'emendamento del collega De Cinque non sia contraddittorio.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. La legge sul lavoro *part-time* - che ho licenziato per il concerto interministeriale - è a costo zero, perchè se prevedesse un onere aggiuntivo si impantanerebbe, per problemi di copertura.

Naturalmente il costo zero non nasce da una esperienza o da una volontà italiana; è una scelta già praticata in paesi avanzati in cui è stato istituito il lavoro *part-time* sia nel pubblico impiego che nelle aziende private. Non dobbiamo infatti dimenticare che il lavoro *part-time* è un istituto che si è sviluppato fortemente nel settore privato, dove non esiste alcun operatore che pagherebbe di più il lavoro parziale.

Il relatore De Cinque ha inserito nell'emendamento una norma generale che per forza di cose dovrò riportare nel disegno di legge se, ripeto, in Italia sarà possibile applicare tale normativa.

Naturalmente, per quanto riguarda gli enti locali è esatto quello che sostiene il senatore Pavan, cioè che nel contratto è previsto il lavoro *part-time*, ma è altrettanto vero che non si è sviluppato; questo è il punto. Per il personale non c'è più il pagamento a piè di lista, e vi è cautela nell'assumere oneri.

È previsto, quindi, il lavoro *part-time*, ma di fatto esso non si è sviluppato, mentre in Francia vi sono 100.000 rapporti di questo tipo nell'amministrazione diretta dello Stato, 230.000 negli enti minori; ciò perchè i costi lo consentono.

Nessun amministratore oculato, specialmente nei piccoli centri, intende assumere un carico previdenziale doppio rispetto a quello che ha avendo la figura unificata. Dobbiamo allora cercare di creare le condizioni perchè questo possa realizzarsi, e naturalmente la proposta del senatore De Cinque va in questo senso. Non voglio tuttavia forzare la mano a nessuno; se vogliamo lasciare la situazione com'è, lasciamola pure ma, secondo me, il *part-time* non si svilupperà e si creeranno condizioni di maggiore difficoltà.

GARIBALDI. Mi sembra una soluzione transitoria.

PRESIDENTE. Abbiamo le idee piuttosto chiare. Mi sembra che questa norma sia diversa dall'attuale trattamento previdenziale per il *part-time* e che nello stesso tempo sia anticipatrice di quello che si propone con una disciplina di carattere generale.

PAVAN. Non conosciamo la normativa relativa al trattamento economico, non conosciamo il problema del trattamento pensionistico relativo agli enti locali, lo riteniamo uguale allo Stato e non è così. Occorre precisarlo perchè si danneggiano i dipendenti degli enti locali.

GARIBALDI. Nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1983, n. 347, si dice che in via sperimentale gli enti locali possono procedere alla trasformazione di posti ad orario pieno in posti ad orario ridotto. Si potrebbe dire: «in via sperimentale».

SAPORITO. Il punto è quello di rivedere tutto il sistema in un quadro più ampio. Faccio parte anch'io dell'Anci e ho espresso le mie

perplessità; se il Ministro però insiste perchè ritiene essenziale questa norma, pregherei il senatore Pavan di tenerne conto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente ad aggiungere, al terzo comma dell'articolo 10, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347» le seguenti: «In attesa della legge sulla disciplina del lavoro a tempo parziale nelle pubbliche amministrazioni, il trattamento previdenziale del personale indicato nel presente comma è transitoriamente determinato sulla base del trattamento previsto per il rapporto a tempo pieno ridotto in misura percentuale al trattamento economico percepito in relazione all'attività lavorativa prestata».

È approvato.

Il senatore Pavan aveva presentato un emendamento tendente a sostituire, all'ultimo comma, le parole: «per la durata di un anno», con le altre: «per la durata di due anni».

MURMURA. Sono d'accordo su questo emendamento, ma vorrei che il Ministro chiarisse cosa significa che le disposizioni si applicano per la durata di uno o due anni a partire dalla data di entrata in vigore della legge. C'è bisogno che sia completato tutto l'iter della pratica o ci si ferma all'atto di iniziativa comunale o provinciale?

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. È una deroga al blocco delle assunzioni. La procedura è quella prevista dal provvedimento. Il comune diventa responsabile nel momento in cui riceve l'autorizzazione.

TARAMELLI. Se le procedure sono quelle previste nell'emendamento che abbiamo approvato in cui si parla di cinque mesi per l'autorizzazione, la durata di un anno è più che sufficiente, si può non modificare.

MURMURA. Se si stabilisce che il periodo fissato deve servire fino all'autorizzazione alla deroga e che l'ente locale può espletare il concorso anche il dodicesimo mese, occorre però chiarire quali norme si applicano per un anno.

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento del senatore Pavan. Ritengo che le preoccupazioni espresse dal senatore Murmura siano eccessive anche se legittime.

Si tratta dei comuni che vogliono accertare tale disposizione in quanto quello a cui si fa riferimento è un termine massimo, evidentemente essi possono iniziare le procedure concorsuali anche subito. Bisogna tener presente però che vi possono essere anche comuni che per motivi vari possono avere ritardi nell'avviarle e perciò in tali casi è consentito un lasso di tempo maggiore.

Ritengo inoltre che dalla lettura dell'intero articolo si capisca che è il bando che deve intervenire entro i due anni e non la procedura concorsuale che può andare anche più per le lunghe. Pertanto, sono del parere che il comma così come è formulato, e accogliendo la modifica «per la durata di due anni», sia accettabile senza bisogno di ulteriori rielaborazioni.

SAPORITO. Certo, con i due anni previsti dall'emendamento Pavan si risolve il problema, in quanto a seguito di tale modifica non vi è bisogno di ulteriori precisazioni; se però dovesse mancare la precisazione del senatore Murmura, cioè che si tratta dell'atto iniziale del procedimento, allora sarebbe sufficiente un anno anche perchè in tal caso avrebbe ragione il senatore Taramelli quando dice che la disoccupazione non si combatte in due anni. Quindi, se si accetta l'emendamento Murmura che dice che non l'atto finale del procedimento, ma solo l'atto iniziale deve essere avviato entro un anno, allora possiamo lasciare il termine minore.

TARAMELLI. Anche perchè l'emendamento del senatore De Cinque che abbiamo approvato in precedenza stabilisce una modalità precisa, ossia che i comuni hanno diritto di fare domanda entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.

PAVAN. Non capisco tutti questi problemi. Infatti, se diciamo che questo è un provvedimento transitorio, *una tantum* e non a regime, io allora sono dell'avviso che dobbiamo stabilire un tempo determinato e non dare il via ad una procedura che poi non si sa quando terminerà.

PRESIDENTE. Torniamo allora all'emendamento Pavan nel testo originario.

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Pavan tendente a sostituire all'ultimo comma dell'articolo 10 le parole: «per la durata di un anno» con le altre: «per la durata di due anni».

È approvato.

Passiamo ora all'esame dell'emendamento dei senatori Maffioletti ed altri, tendente ad aggiungere al quarto comma dopo le parole: «a cura di quest'ultima» le altre: «alla Commissione di cui al successivo articolo 11». Ora, però, essendo stato approvato l'emendamento del relatore sostitutivo del quarto comma, tale emendamento si colloca dopo le parole: «e contemporaneamente».

Entrando nel merito dell'emendamento, non so se, parlando di articolo 11, non ci si voglia invece riferire all'emendamento 10-*bis*.

TARAMELLI. Si fa riferimento anche all'emendamento 10-bis, ma, poichè anche l'articolo 11 prevede una commissione permanente per l'osservatorio del pubblico impiego, il senatore Maffioletti ha voluto che anche tale commissione, istituita con questo disegno di legge, fosse tenuta al corrente dei programmi di assunzione.

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. In questi limiti e con questa precisazione non sono contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Maffioletti al quarto comma dell'articolo 10.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 10, che nel testo emendato risulta così formulato:

Art. 10

(Assunzioni negli enti locali del Mezzogiorno)

Anche al fine di istituire, potenziare o ristrutturare gli uffici tecnici, urbanistici e di gestione del territorio, le provincie, i comuni, i loro consorzi e le aziende municipalizzate, le comunità montane operanti nelle regioni del Mezzogiorno, cui sia stato autorizzato l'ampliamento degli organici dalla Commissione centrale per la finanza locale in relazione a processi di ristrutturazione o le cui dotazioni organiche siano comunque inferiori al rapporto medio nazionale dipendenti-popolazione, possono bandire pubblici concorsi per la copertura dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, dedotti quelli riservati al personale di cui alla legge 10 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, ed al personale non di ruolo in servizio nell'ente ed avente titolo in base alle norme vigenti alla sistemazione in ruolo.

Per i profili professionali appartenenti a qualifiche funzionali non superiori alla quarta, gli enti suddetti possono procedere alle assunzioni mediante prove selettive attitudinali del relativo profilo, cui possono essere chiamati con priorità candidati iscritti nelle prime tre classi delle liste di collocamento locale, purchè in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'assunzione ai pubblici impieghi; a parità di punteggio prevale il candidato iscritto da più di sei mesi nella seconda classe.

Nelle comunità montane e nei comuni, di cui al primo comma, con meno di tremila abitanti, sono consentite assunzioni nell'ambito delle dotazioni organiche in atto, anche con trasformazione di posti da tempo pieno a tempo parziale, per i profili professionali seguenti: addetti alle biblioteche; terapisti ed addetti all'assistenza domiciliare; disegnatore; assistenti visitatrici; geometri. Per tali funzioni ed a tempo parziale i predetti comuni possono assumere una unità anche in aggiunta alle dotazioni organiche ove già non previste in pianta organica. Lo stato giuridico ed il trattamento economico restano disciplinati dalla normativa prevista dall'articolo 8 del decreto del Presidente della

Repubblica 25 giugno 1983, n. 347. In attesa della legge sulla disciplina del lavoro a tempo parziale nelle pubbliche amministrazioni, il trattamento previdenziale del personale indicato nel presente comma è transitoriamente determinato sulla base del trattamento previsto per il rapporto a tempo pieno ridotto in misura percentuale al trattamento economico percepito in relazione all'attività lavorativa prestata.

Ai fini di quanto previsto dai commi precedenti, il programma di assunzione - articolato per numero e profili professionali, privilegiando quelli tecnici - dei comuni e loro consorzi, delle aziende municipalizzate, delle province e delle comunità montane, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è presentato alla Commissione centrale per la finanza locale, presso il Ministero dell'interno, per il parere di competenza e, contemporaneamente, alla Commissione di cui ai successivi articoli 11 e 12 istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - per l'autorizzazione a bandire i concorsi, per non oltre cinquemila unità complessive.

Si prescinde dal suddetto parere della Commissione centrale per la finanza locale se esso non venga reso entro 60 giorni dalla ricezione del programma di assunzione.

La determinazione del Dipartimento della funzione pubblica, sulla richiesta di autorizzazione di cui al quarto comma, dovrà essere assunta entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Le disposizioni del presente articolo si applicano per la durata di due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Il senatore Maffioletti ed altri senatori hanno proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 10, il seguente articolo aggiuntivo, dal titolo «Osservatorio del pubblico impiego»:

«Art. 10-bis. - Salvo quanto previsto dagli articoli precedenti, il Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione per il controllo dei flussi di spesa istituita con decreto 10 luglio 1984, emanato dallo stesso Ministero, pubblica ogni due anni il quadro delle carenze degli organici delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, degli enti di diritto pubblico, delle regioni, delle province, dei comuni e delle unità sanitarie locali recante anche le previsioni di cessazioni dall'impiego del successivo triennio.

Nello stesso documento di cui al comma precedente dovranno essere indicati i contingenti numerici distinti per qualifica e per sedi di lavoro eccedentari rispetto agli organici.

Salvo quanto disposto dal decreto del Ministro per la funzione pubblica di cui al primo comma, per l'espletamento dei propri compiti la Commissione anzidetta può accedere ai sistemi informativi, alle banche dati e agli archivi delle pubbliche amministrazioni per procurarsi tutte le informazioni e i documenti di cui esse dispongono. Gli organi titolari degli uffici suddetti sono direttamente responsabili della tempestiva e corretta trasmissione, alla Commissione, dei singoli dati e dei flussi informativi».

TARAMELLI. Questo emendamento è abbastanza esplicito nella sua formulazione e tende di fatto a sostituire l'attuale articolo 11 del disegno di legge. Già nella discussione generale avevamo rilevato che sembrava a noi abbastanza anomalo che si fosse incluso nel disegno di legge un articolo siffatto. Esiste già infatti un decreto che prevede la costituzione dell'osservatorio per il pubblico impiego e quindi ripeterlo nuovamente in una legge successiva non ha molto significato. Se ho ben inteso, nelle argomentazioni contenute nella relazione ed anche in parte in quelle qui fornite dal Ministro si dice che un decreto non ha la stessa forza di una legge e che pertanto, anche se vi è stato un decreto contenente tutte le modalità per costituire tale commissione, non si riesce ad ottenere il risultato che si voleva conseguire con l'osservatorio del pubblico impiego.

L'articolo e il decreto, però, pur avendo una diversa formulazione, hanno un contenuto pressochè analogo. Perciò con questo nostro emendamento abbiamo inteso precisare alcuni compiti dell'osservatorio per il pubblico impiego, prevedendo una serie di modalità per quanto riguarda la rilevazione dei dati e la programmazione delle esigenze degli organici.

A questo articolo 10-*bis* seguono altri articoli aggiuntivi che specificano meglio le modalità per la mobilità del lavoro e per l'indizione di concorsi su scala regionale per le stesse qualifiche, in modo da poter utilizzare la stessa graduatoria per le varie esigenze regionali. Quindi a noi sembra che con questi articoli aggiuntivi si riesca a dare contenuto pregnante alle funzioni dell'osservatorio del pubblico impiego. Invece l'attuale formulazione dell'articolo 11, pur avendo forza di legge superiore rispetto a quella del decreto, si riduce a prevedere, come accadeva nel decreto stesso, la formazione di questo osservatorio con la previsione di generiche funzioni. Abbiamo cercato di integrare e di rafforzare le funzioni previste nel decreto per l'osservatorio con questo nostro emendamento. Riteniamo che questa materia sia decisiva se vogliamo controllare i flussi di spesa per quanto riguarda il settore pubblico relativamente al personale, senza limitarci ad affermare semplicemente l'esigenza dell'istituzione di questo osservatorio.

Voglio ribadire che questo articolo aggiuntivo precisa meglio le funzioni dell'osservatorio del pubblico impiego perchè specifica le modalità di funzionamento e di rilevazione dei dati, obbligando i funzionari responsabili a consegnare i dati stessi e consentendo l'accesso per la loro acquisizione al Ministero per la funzione pubblica per meglio definire le modalità di assunzione nei settori scoperti, la mobilità del lavoro ed infine anche le graduatorie uniche regionali in modo da gestirle per qualifiche.

Ritengo che l'articolo aggiuntivo 10-*sexies* sia precluso, perchè si riferiva all'articolo 6bis che non è stato accolto dalla Commissione. Credo che con quanto detto sia chiaro il senso della nostra proposta.

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. Signor Presindete, ho apprezzato nella loro ottica generale questi articoli aggiuntivi 10-*bis*,

10-ter, 10-quater e 10-quinquies però debbo dire che con essi, in particolare con il 10-bis e il 10-ter, si introduce un modello disciplinare che fuoriesce dai limiti perseguiti dal Governo.

Tra l'altro se questi articoli aggiuntivi fossero approvati contrasterebbero con il testo dell'articolo 11.

TARAMELLI. Infatti, anche se non specificato, questi articoli sono sostitutivi dell'articolo 11.

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. Con l'articolo 11 istituiamo una commissione diretta ad una visione complessiva di tutta la problematica del pubblico impiego, nei suoi vari settori e nelle sue varie strutture. Questa Commissione ha però una finalità di carattere più generale di quella prevista per il controllo dei flussi di spesa a cui si fa riferimento nel decreto del 1984.

Nello stesso tempo questi articoli aggiuntivi si riferiscono a criteri di mobilità. Infatti, ad esempio, l'articolo 10-ter fa riferimento a criteri di mobilità previsti nell'ambito compartimentale dalla legge-quadro sul pubblico impiego. Ritengo perciò che sarebbe più opportuno discutere questa tematica in altra sede, eventualmente in sede di discussione di altre iniziative legislative.

Ripeto che l'approvazione di questi articoli aggiuntivi in questa sede creerebbe, a mio avviso, una discordanza con le finalità stesse che il Governo si riprometteva nella presentazione di questo disegno di legge. Perciò mi dichiaro contrario agli emendamenti tendenti ad inserire questi articoli aggiuntivi, non per il merito di essi, ma perchè a mio parere la discussione di questa materia deve essere demandata ad una sede più opportuna.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Vorrei essere molto chiaro per quanto riguarda l'articolo 10-bis: in esso sono previsti degli adempimenti che già ordinariamente sono di competenza delle singole amministrazioni. L'originalità di questo emendamento risiede nella richiesta di un quadro riassuntivo di tutta la situazione del pubblico impiego che permetta di avere un'immagine non settoriale, ma complessiva di quanto avviene in questo settore. I miei stessi uffici, però, avvertono la difficoltà di operare in questo senso dato che - purtroppo lo dobbiamo riconoscere - le strutture non sono al passo con i tempi.

Ritengo perciò che questo articolo 10-bis corrisponda all'esigenza di una maggiore efficienza della pubblica amministrazione, che permetta in ogni momento di avere il quadro complessivo della situazione. Però purtroppo mancano i mezzi necessari per fare questo. L'esempio lampante è che per ottenere dal Ministero dell'interno i dati relativi agli enti locali ci siamo dovuti arrangiare con documenti vecchi di qualche anno e con dati approssimativi che non danno alcuna garanzia di certezza.

L'articolo 10-bis mira naturalmente ad ottenere una maggiore funzionalità ed efficienza, perchè sulla scorta di questi dati il Parlamento ed il paese potranno finalmente avere una visione

complessiva e aggiornata della situazione del pubblico impiego. Ripeto che i miei uffici non sono favorevoli a questo perchè avvertono le difficoltà che incontreranno. Sono perciò del parere che se non mettiamo questi uffici sotto sforzo, se non li costringiamo ad operare in base a delle leggi che richiedono un impegno diverso da quello del passato, difficilmente essi si orienteranno verso le cose nuove, perchè purtroppo lo stato naturale dell'uomo è quello di rimanere in una posizione di sosta.

L'emendamento Maffioletti mira a creare una situazione di movimento.

Anche il secondo comma corrisponde ad una impostazione del lavoro dell'osservatorio del pubblico impiego che in effetti queste cose le deve poter fare. Diversamente, c'è da domandarsi: se non adempie a tali compiti, a quali altre occupazioni adempie?

Disattendendo le preoccupazioni dei miei uffici, sono dell'opinione che una norma stimolatrice in tal senso sia positiva.

Per quanto riguarda gli articoli 10-ter, 10-quater e 10-quinquies ci troviamo di fronte ad una materia regolata dagli accordi intercompartimentali. I sindacati hanno sempre una polemica aperta con il Parlamento, in quanto dicono che si apre il terreno alla contrattazione prima per richiuderlo poi con una norma che blocca il tutto. Ritenendo giuste le finalità indicate dagli articoli aggiuntivi 10-ter, 10-quater e 10-quinquies proposti dal senatore Maffioletti e da altri senatori, ritengo sia opportuno lasciare la materia alla contrattazione intercompartimentale. In quella sede la discuteremo con i sindacati, poichè è materia che li interessa direttamente e potremo utilizzare la procedura della legge-quadro offertaci dal Parlamento.

Pertanto mi dichiaro favorevole all'articolo aggiuntivo 10-bis e contrario agli altri articoli aggiuntivi, in quanto ritengo che si tratti di operazioni da eseguire nell'ambito degli strumenti della legge-quadro e della contrattazione.

PASQUINO. Anche io sono d'accordo sull'articolo aggiuntivo 10-bis.

Riguardo agli altri emendamenti aggiuntivi ritengo che debbano in qualche modo apparire altrove perchè suggeriscono atti da compiere; vorrei che il Ministro ci garantisse che saranno operate al più presto le indicazioni contenute in essi.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Le assicuro che gli articoli aggiuntivi 10-quater e 10-quinquies sono già inseriti negli accordi in corso di definizione e di perfezionamento.

TARAMELLI. Ma gli accordi non possono prevedere la forma del provvedimento che dà corso alle operazioni. Qui è indicato un termine con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Ma lo stabiliremo con un decreto del Presidente della Repubblica che è legge dello Stato.

TARAMELLI. In questo caso, allora, dichiaro la mia soddisfazione.

PASQUINO. Sulla base dell'assicurazione del Ministro, anche io sono disposto ad essere favorevole.

PAVAN. Non intendo parlare contro gli emendamenti presentati, ma vorrei pregare i colleghi di ritirarli, perchè è materia che si sta già trattando in sede intercompartimentale e che sarà tradotta in un decreto del Presidente della Repubblica.

Tutti siamo d'accordo su tale normativa, mentre saremmo costretti ad esprimere, nel caso in cui gli emendamenti venissero votati, parere contrario.

MAFFIOLETTI. In questo caso riteniamo opportuno ritirare l'emendamento aggiuntivo 10-ter perchè una votazione negativa su esso avrebbe un significato equivoco; e ritiriamo anche i conseguenti articoli aggiuntivi 10-quater e 10-quinquies.

TARAMELLI. Naturalmente per l'articolo 10-bis è diverso perchè permette di bandire i concorsi.

MAFFIOLETTI. Il riassetto del sistema concorsuale fa riferimento alla base regionale ed alle qualifiche e quindi è necessario per la pubblica amministrazione. Nell'ambito di una previsione sistematica globale si inserisce anche l'osservatorio, volto a permettere un continuo flusso di dati informativi, in modo da gestire la mobilità e portare finalmente razionalità nel sistema dei concorsi, evitando il continuo riproporsi della questione del precariato.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Ho già chiarito nella precedente riunione che abbiamo elaborato, come compartimento della funzione pubblica, un provvedimento che, ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, della legge n. 312, semplifichi le procedure concorsuali per le amministrazioni statali, prevedendo concorsi unici per la pubblica amministrazione anche su base territoriale e provinciale per i posti vacanti per gli stessi profili professionali.

MAFFIOLETTI. Questo studio sulle mansioni della pubblica amministrazione per identificare le necessità si può fare. Per me sono punti qualificanti.

Se il voto contrario può significare una diversa volontà del Parlamento rispetto a cose che si stanno attuando sul piano amministrativo, rinunciamo all'emendamento.

Ritiro, signor Presidente, gli emendamenti tendenti ad inserire gli articoli 10-ter, 10-quater, 10-quinquies.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo aggiuntivo 10-bis proposto dai senatori Maffioletti, Taramelli, De Sabbata e Stefani.

È approvato.

Art. 11.

(Osservatorio del pubblico impiego)

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - è istituita una Commissione permanente per l'osservatorio del pubblico impiego, con il compito, oltre che di esprimere pareri sull'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, di impostare un modello conoscitivo della situazione complessiva del pubblico impiego, sia per quanto attiene alla classificazione dei dipendenti delle diverse strutture che per quanto attiene ai relativi flussi di spesa; di individuare i fabbisogni qualitativi, quantitativi e territoriali del settore pubblico allargato e di attivare i processi di mobilità da un settore all'altro; di acquisire dati ed elementi di valutazione ai fini di un organico raffronto con il settore privato.

Restano ferme le attribuzioni dell'Istituto centrale di statistica (ISTAT) in base alla vigente normativa.

La Commissione di cui al primo comma sarà costituita, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, e sarà composta da rappresentanti delle Amministrazioni più rilevanti ai fini della spesa destinata ai dipendenti del settore pubblico allargato, da rappresentanti delle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e da esperti, anche esterni alla Pubblica amministrazione, particolarmente qualificati. Con lo stesso decreto di nomina sarà fissato il compenso da attribuire ai membri della Commissione.

Agli stessi fini indicati nel primo comma del presente articolo e per i necessari raccordi, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - entra a far parte, di diritto, della Commissione centrale per la finanza locale operante presso il Ministero dell'interno e di altri organismi o commissioni istituiti o da istituire presso singole Amministrazioni, che, direttamente o indirettamente, coinvolgano le competenze del Dipartimento della funzione pubblica.

L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo fa carico al capitolo 1101 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1985 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il primo è del senatore Maffioletti e tende a sostituire l'articolo 11 con il seguente:

«Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal nono comma della legge 22 dicembre 1984, n. 887, deve essere emanato sulla base di un parere motivato della Commissione di cui al precedente articolo 10-bis».

Il secondo è del relatore e tende ad aggiungere, nel primo comma, dopo le parole: «diverse strutture», le altre: «ivi compreso il personale a rapporto di lavoro convenzionato o a contratto a tempo determinato».

Il terzo è del senatore Pavan e tende ad aggiungere, nel terzo comma, dopo le parole: «del settore pubblico allargato», le altre: «comprese le ragioni e gli enti locali».

Dichiaro decaduto l'emendamento del senatore Rastrelli per assenza del presentatore.

Ho anche io, infine, presentato a questo articolo un emendamento tendente a sostituire, nel penultimo comma, le parole: «che, direttamente o indirettamente, coinvolgano le competenze del Dipartimento della funzione pubblica», con le seguenti: «che esercitano competenze connesse a quelle esercitate dal Dipartimento della funzione pubblica e siano individuate con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro competente».

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, ritengo che questo articolo sia superato, perchè nell'articolo 10-bis, già approvato, ci si riferisce alla commissione per il controllo dei flussi di spesa istituita con decreto del 10 luglio 1984. Quindi, si può dire che è tutto coperto dalla normativa già acquisita.

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. Avevo espresso parere contrario all'articolo 10-bis perchè l'articolo 11 prevedeva funzioni anche più acconce. Mi pare che si istituirebbe una commissione che non è quella prevista all'articolo 10-bis, alla quale abbiamo però attribuito compiti che in pratica si sovrappongono a quelli previsti all'articolo 11.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Secondo l'articolo 10-bis, il Ministro, sulla base delle indicazioni fornite dalla commissione per il controllo dei flussi di spesa, pubblica il quadro delle carenze degli organici.

Nell'articolo 11 invece si afferma che presso il Dipartimento della funzione pubblica è istituita una commissione permanente per l'osservatorio del pubblico impiego con il compito, oltre che di esprimere pareri sull'attuazione del provvedimento in esame, di impostare un modello conoscitivo della situazione complessiva del pubblico impiego, sia per quanto attiene alla classificazione dei dipendenti delle diverse strutture che per quanto attiene ai relativi flussi di spesa; di individuare i fabbisogni qualitativi, quantitativi e territoriali del settore pubblico allargato e di attivare i processi di mobilità da un settore all'altro; di acquisire dati ed elementi di valutazione ai fini di un organico raffronto con il settore privato. Restano ferme le attribuzioni dell'ISTAT.

Non c'è dubbio che l'articolo 10-bis aggiunge materia all'articolo 11; dovrebbe essere 11-bis.

MAFFIOLETTI. Si farebbero due commissioni.

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. Non ho detto che l'articolo è precluso; mi pare antieconomico in una visione generale.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Ci sarebbe solo una Commissione.

TARAMELLI. Nel decreto del ministro del 10 luglio 1984 si parla di istituzione di una commissione per il controllo dei flussi di spesa con funzione di osservatorio del pubblico impiego. È stata poi considerata l'opportunità di costituire una commissione permanente cui si riferisce l'articolo 11 del disegno di legge, in quanto il Ministro ha incontrato difficoltà nell'acquisizione dei dati.

Nell'articolo 10-*bis* è prevista quella Commissione che ha determinate competenze. Accanto a queste competenze nello stesso articolo è previsto l'obbligo di fornire al Ministro tutte le informazioni necessarie. Se queste informazioni non saranno fornite, il Ministro avrà il diritto di inviare i suoi funzionari per ottenerle. Perciò le previsioni del decreto ministeriale, rafforzato da questo articolo 10-*bis* e da quanto stabilito dall'articolo 11, dovrebbero essere operanti senza alcuna difficoltà. Infatti quanto previsto nell'articolo 11 è contenuto anche nel decreto ministeriale.

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. Concordo con l'interpretazione del senatore Taramelli.

PRESIDENTE. L'interpretazione del senatore Taramelli si risolve nel fatto che questo articolo 10-*bis*, rafforzando il potere del Ministro di acquisire queste informazioni, assorbe completamente il contenuto dell'originario articolo 11.

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. Non si deve dimenticare che mentre l'articolo 10-*bis* fa riferimento ad una Commissione istituita con decreto ministeriale, con queste modifiche la Commissione stessa viene istituita per legge.

PRESIDENTE. Si tratta di una novazione della fonte.

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. Il problema è molto complesso. Con l'articolo 10-*bis*, che ha forza di legge, noi richiamiamo una Commissione istituita con decreto ministeriale, cioè con una fonte totalmente subalterna alla discrezionalità del Ministro. Se infatti il Ministro volesse sopprimere la Commissione o modificarne la composizione potrebbe farlo discrezionalmente. Invece con l'articolo 11 istituamo una Commissione con una legge, quindi con un atto normativo superiore nella gerarchia delle fonti ad un decreto.

MAFFIOLETTI. Bisognerebbe premettere all'inizio dell'articolo 11 la specificazione della fonte della Commissione, ma resta il fatto che la Commissione è istituita con decreto.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente i lavori della Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 11,40, è ripresa alle ore 12.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, senatori, presento un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 11, di cui do lettura:

(Attribuzioni dell'Osservatorio del pubblico impiego)

La Commissione indicata dal precedente articolo 11, istituita con decreto 10 luglio 1984 del Ministro per la funzione pubblica, emanato di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 gennaio 1985, n. 7, assume carattere permanente.

Restano ferme le attribuzioni dell'Istituto centrale di statistica (ISTAT), in base alla vigente normativa.

Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sarà fissato il compenso da attribuire ai componenti della Commissione di cui al primo comma, che viene integrata con un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ed uno dell'Unione delle province d'Italia (UPI).

Agli stessi fini indicati nel decreto istitutivo della Commissione di cui al primo comma, e per i necessari raccordi, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica entra a far parte di diritto della Commissione centrale per la finanza locale operante presso il Ministero dell'interno e di altri organismi o commissioni istituiti o da istituire presso singole amministrazioni, che esercitano competenze connesse a quelle esercitate dal Dipartimento della funzione pubblica, da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente.

L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo fa carico al capitolo 2001 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1985 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

In relazione all'approvazione dell'articolo 10-bis si è reso necessario innovare e modificare l'articolo 11, che prevedeva l'istituzione di una Commissione per il controllo dei flussi di spesa. Come è stato chiarito nella precedente discussione, con l'articolo 10-bis abbiamo aumentato e meglio precisato i compiti anche aggiuntivi della Commissione, che già esiste presso il Dipartimento della funzione pubblica.

In relazione all'articolo 10-bis abbiamo dovuto aggiornare il testo dell'articolo 11 che viene integralmente sostituito con l'emendamento da me presentato, il quale tiene conto a sua volta di un emendamento presentato dal nostro Presidente che precisava giuridicamente in modo eccellente come si fanno le leggi.

MAFFIOLETTI. Desidero esprimere una sola obiezione di natura di principio.

Non possiamo, in una Commissione nominata con decreto del Ministro, inserire tre rappresentanti delle Regioni.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare e non insistendo i presentatori sugli altri emendamenti all'articolo, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 11, come formulato dal Governo.

È approvato.

Art. 12.

(Disposizioni finanziarie)

Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 1, 4, 7 e 8 trovano capienza negli ordinari stanziamenti degli appositi capitoli di bilancio delle Amministrazioni interessate.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 9, valutato in lire 6.000 milioni per l'anno 1985 ed in lire 18.000 milioni per l'anno 1986 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo il senatore Maffioletti ed altri hanno presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo il secondo comma, il seguente:

«Le spese relative al trattamento economico e previdenziale del personale assunto ai sensi dell'articolo 10 sono a carico dello Stato.

Le somme relative sono trasferite agli enti locali in sede di consuntivo previa certificazione da concordarsi con l'ANCI e UPI».

TARAMELLI. Ho compiuto un piccolo calcolo dell'eventuale costo dell'assunzione di 5.000 dipendenti negli enti locali. Credo di essere abbastanza vicino al vero nel dire che la somma si aggiri intorno ai 120 miliardi, calcolando 24 milioni *pro capite* per ogni dipendente.

Da alcuni anni a questa parte, gli enti locali, nel comparto della spesa pubblica, hanno dovuto rispettare in modo molto preciso e rigoroso la previsione di sviluppo della spesa, pari al tetto programmato, nel rispetto dei tempi. I tetti si riferivano alla spesa pubblica e al tasso di inflazione: a livello nazionale non si sono rispettati i tempi e inoltre si è verificato il rientro del tasso di inflazione. Ciò ha comportato per i Comuni difficoltà non modeste a causa dell'incremento della spesa per il personale e anche della spesa complessiva per gli enti locali.

In occasione della legge finanziaria avevamo presentato alcuni emendamenti per garantire per il 1985 l'incremento del sette per cento per tutti i Comuni, avendo presente che la manovra perequativa per gli enti locali comportava per i Comuni un trasferimento che a volte si

situava al di sotto della metà del sette per cento. Quindi la finanza locale è tirata all'osso.

Se vogliamo consentire l'assunzione di 5.000 dipendenti occorre tenere conto delle difficoltà di carattere finanziario: è giusto non caricare l'onere sugli enti locali, altrimenti la manovra per consentire l'assunzione dei 5.000 dipendenti risulterebbe inadeguata o irrealizzabile per l'impossibilità finanziaria di sopportare la spesa.

Il nostro emendamento fa carico allo Stato del costo del personale, costo che invece nel disegno di legge viene liquidato e la quota viene trasferita in sede consuntiva.

È una modalità utilizzata anche per altre occasioni e credo sia la sede più corretta per garantire l'assunzione di 5.000 dipendenti e quindi per collaborare nella lotta contro la disoccupazione.

Gli enti locali devono essere in grado di provvedere a questo ulteriore incarico ma credo che non lo siano e pertanto penso che sia un compito di cui deve farsi carico lo Stato.

SAPORITO. Mi ricollego alle preoccupazioni espresse dal ministro Gaspari nel corso del dibattito sui diversi articoli del provvedimento, soprattutto quando afferma che se non compiamo una equa ripartizione delle spese tra lo Stato e gli enti locali la legge potrebbe «saltare» completamente.

Tutti i partiti politici che hanno contribuito per la migliore definizione degli articoli devono tenere conto di questa preoccupazione; desideriamo tutti che la legge sia ultimata e auspichiamo che nell'altro ramo del Parlamento non si presentino difficoltà finanziarie nè scontri fra le diverse forze politiche.

Abbiamo presentato una nuova formulazione dell'articolo 10 proprio nell'ottica delle necessità contingenti. Abbiamo affrontato il tema ponendoci dalla parte dei bisogni delle Province, dei Comuni, dei consorzi, anche per sottolineare l'autonomia di responsabilità dei Comuni nella materia e la loro disponibilità.

Quale comune non eserciterebbe un potere che gli è stato attribuito se è lo Stato che paga? Per questi motivi, poichè la responsabilità deve corrispondere ad una capacità di autonoma copertura finanziaria degli impegni che si intendono assumere con i consorzi, mi permetto di essere contrario all'emendamento presentato dal senatore Taramelli. Sono contrario anche per una correttezza di rapporti tra Stato e comuni, di sfere di responsabilità; non c'è autonomia impositiva ma andiamo verso questa direzione.

Con l'impostazione che abbiamo dato al provvedimento, non posso essere favorevole all'emendamento dei senatori comunisti.

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. Sono contrario all'emendamento per i motivi indicati dal senatore Saporito.

TARAMELLI. L'onere sarebbe di 120 miliardi.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Sono almeno 170 miliardi.

TARAMELLI. Ho fatto qualche accertamento.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Basta considerare la copertura finanziaria per i giovani della legge n. 285 che è di 2.600 miliardi rispetto a 78.000 miliardi.

Ho avuto comunque già occasione nella precedente seduta di illustrare le ragioni per cui non c'è possibilità di prevedere ciò che è richiesto dal senatore Taramelli. Devo aggiungere che nell'ultimo Consiglio dei ministri di fine anno, abbiamo approvato un uguale numero di assunzioni senza nessun onere a carico dello Stato ma nell'ambito delle disponibilità degli enti locali.

C'è da tenere presente che questi enti hanno una previsione di spesa collegata logicamente alle poste iscritte nel bilancio. Se chiedono quindi l'autorizzazione alle assunzioni, coprono la spesa.

Con questo provvedimento prevediamo la possibilità per i comuni che ne hanno necessità di assumere 5.000 nuovi dipendenti. Quindi, si tratterebbe di una deroga per legge per poter realizzare queste assunzioni richieste dai comuni; ci sono già le domande presso il Ministero dell'interno e il dipartimento della funzione pubblica. Teoricamente, si potrebbe concedere l'autorizzazione senza una legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Taramelli tendente ad inserire, dopo il secondo comma il seguente: «le spese relative al trattamento economico e previdenziale del personale assunto ai sensi dell'articolo 10 sono a carico dello Stato. Le somme relative sono trasferite agli enti locali in sede di consuntivo previa certificazione da concordarsi con l'ANCI e UPI».

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo ora all'esame degli allegati, di cui do lettura:

1^a COMMISSIONE

52° RESOCONTO STEN. (2 aprile 1985)

TABELLA A)

	CAT. o LIV.	PIEMONTE	LOMBARDIA	LIGURIA	SARDEGNA	TOTALE
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	5°	6	5	5	3	19
	4°	121	181	53	51	406
	2°	184	544	139	62	929
						<u>1.354</u>
MONOPOLI DI STATO	6°	8	10	3	7	28
	5°	2	2	—	2	6
	2°	5	9	—	10	24
						<u>58</u>
FERROVIE DELLO STATO	3°	200	145	70	—	415
	1°	200	285	50	50	585
						<u>1.000</u>
ANAS	3°	29	29	13	14	85
	2°	210	210	137	149	706
						<u>791</u>
A.S.S.T.	5°	15	35	15	20	85
	4°	20	30	15	10	75
	3°	—	2	—	—	2
	2°	—	3	—	1	4
						<u>166</u>
CORPO FORESTALE DELLO STATO	Allievi	350	350	200	—	900
	Guardie					900
						<u>900</u>
TOTALE						4.269

TABELLA C)

REGIONI	PARTECIP. STATALI			TURISMO			DIFESA			GRAZIA E GIUST. ARCH. NOTARILI			INTERNO						LAVORO													
	AusA		DIA	EsA		DIA	AusT		EsA		DIA	AusA		DIA		EsA		DIA		EsA		DIA		EsA		DIA		EsA				
	EsA	AusA		CoA	EsA		Op	AusT	Op	EsA		Op	AusA	DIA	CoA	DIA	CoA	EsA	DIA	CoA	DIA	CoA	EsA	DIA	CoA	DIA	CoA	EsA	AusT			
Valle d'Aosta																																
Piemonte			1		8				48					5	8	17	43	152	1	40	4	4	2	2	14							
Liguria					8				60					3	8	16	55	120	3	40	2	2	2	15								
Lombardia			1		32				55					6	30	65	50	225	3	40	4	4	3	3	60							
Veneto			1		41				84					2	38	65	79	140		35	4	4	2	2	60							
Trentino-Alto Adige			1		8				32					1	7	18	27	12		10			2	2	18							
Friuli-Venezia Giulia					11				40					2	7	20	35	110		10	2	2		1	18							
Emilia-Romagna			1		6				89					5	5	45	84	85	3	60	2	2	3	3	42							
Toscana					6				81					6	5	25	80	85	2	60	2	2	1	1	23							
Umbria					3				25					1	2	8	28	20		20				1	1	8						
Marche					5				28					2	3	6	25	20		25			1	2	2	5						
Lazio	2	2	1	15	8	3	3		50					4	5	5	55	95	1	45				3	3	5						
Abruzzo					8				60					3	7	16	55	50	1	30	2	2	2	2	5							
Molise									20					1	2	5	20	20		30				1	1	2						
Campania			1		10	1	1	1	104					5	8	12	100	92	2	75	2	2	3	3	11							
Puglia					8				68					1	9	12	60	40		45	2	2	2	2	6							
Basilicata									15					2	2	3	23	28		30				1	1	5						
Calabria					6				42					5	6	10	40	40		50	2	2	1	1	10							
Sicilia					4				38					2	6	12	40	70		50				1	1	10						
Sardegna			1		11				58					3	9	15	58	70	1	42	2	2	2	2	20							
TOTALE	2	2	1	15	8	3	3	8	18	57	181	2	6	997	23	6	16	30	60	167	378	960	1.477	19	742	30	31	34	35	339	3	
	Tot. 5			Tot. 29			Tot. 1.269			Tot. 75			Tot. 3.803						Tot. 472													

Segue TABELLA C)

REGIONI	PUBBL. ISTRUZ. DIR GEN A A G G				PUBBL. ISTRUZ. ISP. ISTR ART		PUBBLICA ISTRUZIONE UNIVERSITA							TESORO RGS				TESORO DIR. GEN. TESORO		SANITA			
	Di A	Di T	Co T	Es A	Di A	Di T	Co A	Co T	Es A	Fs T	Aut B	Aut P	Op	Di A	Co A	Es A	Et	Aut A	Co A	Es A	Di A	Di T	
																							Di A
Valle d'Aosta																							
Piemonte				106			21	21	52				6	2	7	3	2		6	3	2		
Liguria				75			11	11	51				7	1	2				4	1	2		
Lombardia				120			24	32	122				4	4	12	8	3		21	6	2		
Veneto				63			17	13	39				1	1	4	2			6	3			
Trentino-Alto Adige				1															1	1			
Friuli-Venezia Giulia				49			15	9	43				11						4	2			
Emilia-Romagna				88			22	28	65				5	2	8	2			11	2			
Toscana				145			46	21	108				45		2	3	1		7	2			
Umbria				28			8	8	15				8							1			
Marche				11			10	3	9				2							1			
Lazio	5	10	2	317	10		86	49	58				15		1	1			2	2			
Abruzzo				7				4						1	2	3			1				
Molise																				1			
Campania				68			20	15	31				8	1	3	2			7				
Puglia				34			12	12	33				2						1				
Basilicata				3			2		8											1			
Calabria				7			1	7	8					1	2	4	2		5	1	1		
Sicilia				104			8	15	28				2			1			4	1			
Sardegna				56			10	11	14					1	1	3			5	1	1		
TOTALE	5	10	2	1.282	10		377	313	684	1.282	1.094	206	116	14	45	36	10	3	85	30	14	81	
	Tot. 24				Tot. 35		Tot. 4.331							Tot. 108				Tot. 115		Tot. 95			

A questi allegati sono stati presentati dal Governo i seguenti emendamenti:

«Aggiungere la voce "Interno - Protezione civile" nei termini seguenti:

	Cat. o Liv.	Piemonte	Lombardia	Liguria	Sardegna	Totale
INTERNO						
Protezione civile ...	4°	24	24	17	24	89
	3°	6	7	4	4	21
	2°	15	19	10	12	56
						166

Al totale generale della tabella A sostituire il numero 4.269 con 4.435».

Il numero dei posti disponibili per tutte le regioni relativamente al Ministero dell'interno - Protezione civile - Servizio antincendi, è modificato nei termini seguenti:

REGIONI	Di.T	Co.T	Es.T	Op.
Valle d'Aosta	-	-	-	-
Piemonte	-	-	4	39
Liguria	-	-	2	25
Lombardia	-	-	2	52
Veneto	-	-	4	7
Trentino-Alto Adige	-	-	-	-
Friuli-Venezia Giulia	-	-	4	7
Emilia-Romagna	-	-	2	7
Toscana	-	-	4	14
Umbria	-	-	-	-
Marche	-	-	4	7
Lazio	3	10	10	160
Abruzzo	-	-	2	7
Molise	-	-	-	-
Campania	-	-	2	39
Puglia	-	-	3	7
Basilicata	-	-	-	-
Calabria	-	-	4	7
Sicilia	-	-	1	62
Sardegna	-	-	2	32
Totale ...	3	10	50	472
Totale 535				

Al totale generale della tabella B sostituire il numero 11.024 con 10.701».

Il numero dei posti disponibili per la regione Lazio relativamente al Ministero degli affari esteri è modificato nei termini seguenti:

alla prima colonna - direttivi - amministrativi

sopprimere il numero 5;

alla seconda colonna - direttivi - tecnici

sopprimere il numero 8;

alla quarta colonna - concetto tecnici

sostituire il numero 8 con 1;

al totale di colonna

sopprimere nella prima e seconda colonna rispettivamente i numeri 5 ed 8 e sostituire il numero 8 con 1 nella quarta colonna;

al totale dei posti disponibili

sostituire il n. 97 con 77;

a totale generale della tabella C

sostituire il numero 11.164 con 11.144.

MAFFIOLETTI. Queste tabelle, assieme al mancato accoglimento della normativa sulle scelte di priorità in settori come la protezione civile, mi rafforzano nella convinzione che il disegno di legge non prevede tutti i posti che si possono coprire, non coglie l'occasione per riordinare in maniera non transitoria certi sistemi di accesso alla pubblica amministrazione.

Abbiamo cominciato ad introdurre principi positivi ma anche l'adozione di priorità sarebbe un criterio importante da inserire. In queste tabelle c'è di tutto: dal Ministero dell'interno al Ministero degli esteri, alle guardie forestali; non ci sono settori prioritari.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. È scelta prioritaria quella delle guardie forestali, della difesa del patrimonio boschivo.

MAFFIOLETTI. Le priorità non sono mai aggiuntive.

Queste tabelle confermano la nostra opinione: si tratta di un provvedimento inadeguato dove mancano scelte non transitorie, prioritarie per quanto riguarda l'accesso alla pubblica amministrazione.

SAPORITO. Signor Ministro, non c'è nulla per la protezione civile, servizi antincendi, che riguardi l'Umbria.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Si tratta di dati faticosamente messi insieme. Non ho avuto possibilità di scelta.

MAFFIOLETTI. Avevamo proposto una norma che avrebbe consentito di identificare in modo rigoroso le priorità.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Ho condiviso l'opportunità dell'articolo 10-bis per una certa visione per il futuro: costringe le amministrazioni a muoversi in un'altra ottica. È importante, gliene ho dato atto, ma il nuovo si deve costruire, non c'è attualmente.

PRESIDENTE. Ricordo che dobbiamo passare alla votazione delle tabelle allegate all'articolato.

TARAMELLI. Vorrei sapere dal Ministro se negli emendamenti proposti dal Governo è prevista una diminuzione dei posti occupati rispetto al numero inizialmente stabilito.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Sì, vi è una diminuzione di lieve entità dei posti occupati.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame della tabella A):

TABELLA A)

	CAT. o LIV.	PIEMONTE	LOMBARDIA	LIGURIA	SARDEGNA	TOTALE
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	5°	6	5	5	3	19
	4°	121	181	53	51	406
	2°	184	544	139	62	929
						<u>1.354</u>
MONOPOLI DI STATO	6°	8	10	3	7	28
	5°	2	2	—	2	6
	2°	5	9	—	10	24
						<u>58</u>
FERROVIE DELLO STATO	3°	200	145	70	—	415
	1°	200	285	50	50	585
						<u>1.000</u>
ANAS	3°	29	29	13	14	85
	2°	210	210	137	149	706
						<u>791</u>
A.S.S.T.	5°	15	35	15	20	85
	4°	20	30	15	10	75
	3°	—	2	—	—	2
	2°	—	3	—	1	4
						<u>166</u>
CORPO FORESTALE DELLO STATO	Allievi	350	350	200	—	900
	Guardie					<u>900</u>
TOTALE						4.269

A questa tabella è stato presentato un emendamento da parte del Governo:

Emendamento aggiuntivo alla tabella A) allegata al disegno di legge governativo (Atto Senato n. 1042).

«Aggiungere la voce "Interno - Protezione civile" nei termini seguenti:

	Cat. o Liv.	Piemonte	Lombardia	Liguria	Sardegna	Totale
INTERNO						
Protezione civile . . .	4°	24	24	17	24	89
	3°	6	7	4	4	21
	2°	15	19	10	12	56
						166

Al totale generale della tabella A sostituire il numero 4.269 con 4.435».

IL GOVERNO

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo alla tabella A), presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti la tabella A), nel testo modificato.

È approvata.

Passiamo all'esame della tabella B):

TABELLA B)

REGIONI	BENI CULTURALI						AGRICOLTURA						LAVORI PUBBLICI						INDUSTRIA						INTERNO PROTEZIONE CIVILE								
	D/A	D/T	CoT	EsA	DiA	Op	D/A	D/T	CoA	CoT	EsA	AusT	Op	D/A	D/T	CoA	CoT	EsA	EAT	DiA	D/T	CoT	EAT	AusA	Op								
																										D/A	D/T	CoA	CoT	EsA	AusA	Op	D/A
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
Piemonte	2	3	2	29	2	1	4	1	2	1	1	1	1	2	2	1	3	2	3	—	—	—	—	—	—								
Liguria	3	3	2	19	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	2	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—								
Lombardia	3	4	3	32	2	1	2	1	2	1	1	1	1	2	2	1	4	3	3	—	—	—	—	—	—								
Veneto	5	4	3	23	2	1	2	1	2	1	1	1	1	2	2	1	3	—	3	—	—	—	—	—	—								
Trentino-Alto Adige	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
Friuli-Venezia Giulia	2	2	1	3	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—								
Emilia-Romagna	4	4	3	14	2	1	2	1	2	1	—	—	—	2	3	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—								
Toscana	6	6	4	40	2	1	2	1	2	1	—	—	—	2	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—								
Umbria	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
Marche	—	—	—	4	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
Lazio	—	—	—	21	—	—	3	1	2	1	—	—	—	2	2	3	1	1	5	10	1	5	10	8	10	10							
Abruzzo	—	2	1	2	2	3	1	1	1	—	—	—	—	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—								
Molise	1	1	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
Campania	8	5	4	—	2	3	1	2	1	—	—	—	—	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—								
Puglia	—	—	—	—	2	3	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
Basilicata	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
Calabria	2	2	1	—	1	3	1	1	1	—	—	—	—	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—								
Sicilia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
Sardegna	2	2	1	8	1	2	1	1	1	—	—	—	—	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—								
TOTALE	40	40	28	200	22	39	10	19	9	4	8	8	8	17	23	11	25	12	3	25	111	46	33	20	28	34	2	19	31	16	50	270	472
	Tot. 308						Tot. 111						Tot. 227						Tot. 163						Tot. 858								

A questa tabella è stato presentato un emendamento da parte del Governo:

Emendamento alla tabella B) allegata al disegno di legge governativo (Atto Senato n. 1042).

«Il numero dei posti disponibili per tutte le regioni relativamente al Ministero dell'interno - Protezione civile - Servizio antincendi, è modificato nei termini seguenti:

REGIONI	Di.T	Co.T	Es.T	Op.
Valle d'Aosta	-	-	-	-
Piemonte	-	-	4	39
Liguria	-	-	2	25
Lombardia	-	-	2	52
Veneto	-	-	4	7
Trentino-Alto Adige	-	-	-	-
Friuli-Venezia Giulia	-	-	4	7
Emilia-Romagna	-	-	2	7
Toscana	-	-	4	14
Umbria	-	-	-	-
Marche	-	-	4	7
Lazio	3	10	10	160
Abruzzo	-	-	2	7
Molise	-	-	-	-
Campania	-	-	2	39
Puglia	-	-	3	7
Basilicata	-	-	-	-
Calabria	-	-	4	7
Sicilia	-	-	1	62
Sardegna	-	-	2	32
Totale ...	3	10	50	472
Totale 535				

Al totale generale della tabella B sostituire il numero 11.024 con 10.701».

IL GOVERNO

Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo alla tabella B).

È approvato.

Metto ai voti la tabella B), nel testo modificato.

È approvata.

Passiamo all'esame della tabella C):

TABELLA C)

REGIONI	PARTECIP. STATALI			TURISMO			DIFESA			GRAZIA E GIUST. ARCH. NOTARILI			INTERNO						LAVORO												
	DiA	EsA	AusA	DiA	CoA	EsA	AusT	DiA	DiT	CoT	EsA	Est	AusT	Op	DiA	DiT	CoA	CoT	EsA	Op	DiA	DiT	CoA	CoT	EsA	Op					
																											DiA	EsA	AusA	DiA	DiT
Valle d'Aosta																															
Piemonte				1		8			7					48																	
Liguria						8			3					60																	
Lombardia						32			9					55																	
Veneto						41			2					84																	
Trentino-Alto Adige						8			6					32																	
Friuli-Venezia Giulia						11			3					40																	
Emilia-Romagna						6			2					89																	
Toscana						6			4					81																	
Umbria						3								25																	
Marche						5								28																	
Lazio	2	2	1		8	3	3		3					50																	
Abruzzo						8								60																	
Molise														20																	
Campania						10			7					104																	
Puglia						8								68																	
Basilicata														15																	
Calabria						6								42																	
Sicilia						4								38																	
Sardegna						11			4					58																	
TOTALE	2	2	1		15	8	3		18	57	181	2	6	997	23	6	16	30	60	167	378	960	1.477	19	742	30	31	34	35	339	3
	Tot. 5			Tot. 29			Tot. 1.269			Tot. 75			Tot. 3.803						Tot. 472												

Su questa tabella è stato presentato un emendamento da parte del Governo:

Emendamento aggiuntivo alla tabella C) allegata al disegno di legge governativo (Atto Senato n. 1042).

Il numero dei posti disponibili per la regione Lazio relativamente al Ministero degli affari esteri è modificato nei termini seguenti:

alla prima colonna - direttivi - amministrativi
sopprimere il numero 5;

alla seconda colonna - direttivi - tecnici
sopprimere il numero 8;

alla quarta colonna - concetto tecnici
sostituire il numero 8 con 1;

al totale di colonna
sopprimere nella prima e seconda colonna rispettivamente i numeri 5 ed 8 e sostituire il numero 8 con 1 nella quarta colonna;

al totale dei posti disponibili
sostituire il n. 97 con 77;

a totale generale della tabella C
sostituire il numero 11.164 con 11.144.

IL GOVERNO

Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo alla tabella C).

È approvato.

Metto ai voti la tabella C), nel testo modificato.

È approvata.

Passiamo alla votazione finale.

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. In riferimento all'articolo 11 voglio ricordare che nel prevedere la composizione della Commissione per l'osservatorio del pubblico impiego, prevista dall'articolo aggiuntivo 10-bis, si parlava delle rappresentanze delle maggiori organizzazioni sindacali sul piano nazionale. Con la modifica che abbiamo introdotto abbiamo fatto riferimento al decreto ministeriale ed abbiamo reso permanente questa Commissione. Nel decreto ministeria-

le le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sono individuate nella CGIL, CISL e UIL. Giorni fa abbiamo discusso sul fatto che per organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale non si possono intendere soltanto queste. A mio parere è importante sollevare tale questione.

Il Ministro potrebbe obiettare che un decreto è sempre modificabile, ma non dobbiamo dimenticare che noi abbiamo reso permanente questa Commissione istituendola con legge. Quindi a mio parere la composizione della Commissione dovrebbe essere modificata.

SAPORITO. Concordo con quanto afferma il relatore senatore De Cinque. Non dobbiamo dimenticare che per questo motivo questa legge può essere eccepita dinanzi alla Corte costituzionale. Non è la prima volta che si pone il problema delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A mio parere sarebbe opportuno risolvere il problema in questa sede per evitare una futura eccezione di incostituzionalità.

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. Sarebbe forse opportuno inserire una modifica all'articolo 11 tramite un articolo aggiuntivo, precisando che la Commissione stessa può essere modificata con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'interno.

PRESIDENTE. Il problema non sussiste perchè nel disegno di legge si rinvia ad un decreto per quanto riguarda la composizione della Commissione, ed un decreto non è impugnabile davanti alla Corte costituzionale.

TARAMELLI. Signor Presidente, volevo richiamare l'attenzione del Ministro e dei senatori sul fatto che già in sede di discussione generale noi avevamo espresso molte riserve critiche sul disegno di legge al nostro esame. Avevamo espresso queste riserve non certo perchè non avvertiamo l'urgenza di provvedimenti atti a risolvere o attenuare il peso negativo del livello di disoccupazione nel nostro paese; anzi siamo fermamente convinti del contrario. Ci siamo però resi conto che questo disegno di legge aveva un contenuto estremamente modesto ai fini di una maggiore occupazione nel settore pubblico, in quanto affronta soltanto l'aspetto concernente i cassaintegrati ma sempre - sia per quanto riguarda le aziende pubbliche statali che gli enti locali - nell'ottica della copertura dei posti in organico, per cui si tratta di garantire al massimo il *turn over* e non di creare nuovi posti di lavoro. È questo il dato sicuro di questa legge: non si creano posti di lavoro in più, ma si occupano i posti secondo determinate modalità. Si dice che la legge abbia il pregio di superare il vincolo posto dalla legge finanziaria, che a differenza del passato prevede che solo in sede di assestamento sia possibile derogare. Secondo i dati che abbiamo, nel corso degli ultimi anni ci sono state circa 80.000 assunzioni precarie che si sono poi stabilizzate nella pubblica amministrazione; quindi con la cifra di 30.000 siamo al di sotto dello stesso rinnovo dovuto al *turn over*.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Vorrei essere chiaro; il *turn over* cammina per conto suo. Con questa legge si prevede una occupazione aggiuntiva anche se negli spazi scoperti degli organici.

TARAMELLI. Le assunzioni sono ammesse dalla legge finanziaria esclusivamente per deroga, prevista quest'anno in sede di assestamento. Con questa legge si occupano dei posti che si rendono liberi - sia per il settore statale, sia, con un meccanismo leggermente diverso, per gli enti locali - per il *turn over*.

Sulla base dell'articolato risulta che le aziende coprono i posti disponibili; per quanto riguarda lo Stato si comincia a coprire i posti che si rendono liberi dal 30 aprile di quest'anno fino al concorso dei posti nuovi. Si tratta quindi di rinnovo del *turn over* e non di posti aggiuntivi; non si realizza quindi un sostanziale atto innovativo ai fini della lotta alla disoccupazione; pensavamo però che nonostante la limitatezza del provvedimento sarebbe stato possibile per lo meno attivare nuove procedure per quanto riguarda le assunzioni. A questo proposito abbiamo presentato degli emendamenti che stabilivano una regolamentazione diversa, più rapida e più generalizzata, delle assunzioni, particolarmente per la quarta fascia funzionale. Lo sforzo da noi compiuto non ha trovato il consenso della Commissione e ciò ci impedisce di dare un voto favorevole a questo disegno di legge, perchè, nonostante la possibilità di coprire 30.000 posti, questa legge non compie alcun passo in avanti ai fini della normativa generale.

MURMURA. Il voto favorevole che il Gruppo della Democrazia cristiana si appresta a dare a questo provvedimento nasce da una valutazione tecnico-giuridica delle singole norme, alcune delle quali possono non trovare il generale consenso, e dalla valutazione positiva dell'impegno posto dal Governo nell'affrontare il problema della disoccupazione, che, pur presentando una situazione delicata nell'intero territorio della Repubblica, si riscontra in modo veramente tragico e doloroso nel Mezzogiorno. Abbiamo visto che la legge fa capo unicamente agli enti locali, riconoscendo il ruolo che ai fini dello sviluppo economico e del progresso civile essi svolgono, anche se poi, mentre per gli interventi nelle altre parti del paese l'onere ricade sullo Stato, per gli interventi nel Mezzogiorno ricade sui comuni, sulle province, sui consorzi, e sulle comunità montane. Questo problema lo abbiamo sollevato sia per quanto ha detto il senatore Saporito, sia perchè siamo coscienti che di fronte a mali estremi - e la disoccupazione giovanile è un male estremo - bisogna provvedere con un intervento più complessivo in materia da parte della legge finanziaria, chiedendo al Governo un ulteriore sforzo in favore degli enti locali perchè coprano queste notevoli spese cui essi faranno fronte. Non vi è infatti solo un enorme problema geografico, il Nord a carico dello Stato e il Sud a carico degli enti locali, ma vi è anche la mancanza di una linea programmata di sviluppo per l'intero paese e soprattutto per il Mezzogiorno.

Nonostante questi spunti critici il nostro voto è favorevole, perchè riscontriamo la volontà del Governo di affrontare il delicatissimo problema della disoccupazione, soprattutto giovanile, e ci auguriamo

che dallo sforzo di tutti nasca un maggiore impegno nella soluzione del problema dello sviluppo economico in cui devono inserirsi le giovani generazioni; gli impegni di occupazione e di lavoro non devono infatti ricadere solo sulla mano pubblica, ma devono ricadere anche sul settore privato.

Con questa precisazione ribadisco il nostro voto favorevole, voto di stimolo e di sollecitazione al Governo perchè porti avanti una seria politica di programmazione nell'intero paese.

PASQUINO. Riteniamo che questa legge contenga diversi aspetti positivi, alcuni dei quali non completamente espressi, e quindi, pur non condividendone alcuni punti, siamo disposti a dare come stimolo all'azione del Ministro per la promozione di ulteriori interventi di questo tipo, rapidi ed efficaci, un voto di astensione ma - se così si può dire - un'astensione caratterizzata positivamente.

GARIBALDI. Da parte socialista si valuta positivamente questo disegno di legge e soprattutto lo sforzo del Ministro per andare incontro con sollecitudine e completezza a certi aspetti dell'accordo del 14 gennaio 1984. Ci rammarichiamo che si sia dovuto aspettare oltre un anno per realizzare questo procedimento che ha la funzione di semplificare e sveltire le procedure per l'ingresso nella Pubblica amministrazione; sarebbe inoltre auspicabile veder realizzata questa semplificazione a regime, come sistema, e non come fatto transitorio ed eccezionale.

Anche stamane, per l'indifferenza di molti colleghi, si è rischiato di dover differire ulteriormente l'approvazione di questo provvedimento. Il mio non è un attacco al Parlamento ma ai singoli parlamentari assenteisti; auspico comunque che questo provvedimento possa essere rapidamente approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 12,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO